Intervento della dot.ssa Valentina Loliva al Convegno UCGI dal titolo

"Il miglior interesse del Minore e la Famiglia La prospettiva della relazione famigliare nelle good practices interdisciplinari"

Sala Convegni presso Banca di Pisa e Fornacette
Lungarno Pacinotti,7
Pisa 28 dicembre 2016



Dr.ssa Valentina Loliva Psicologo - Psicoterapeuta Giudice onorario del Tribunale dei Minorenni della Toscana

Prima parte:

Inquadramento normativo a sostegno del diritto del bambino affinché venga mantenuto, nutrito, educato dai propri genitori o protetto da condizioni sfavorevoli che ne pregiudicano un adeguato sviluppo:

- Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
- Convenzione dei Diritti dell'Infanzia
 O.N.U. art. 9 1989
- Costituzione Italiana
- Codice Civile
- Disciplina dell'A.F. Titolo II Legge 149/2001

Seconda Parte:

- * Fattori di rischio e fattori protettivi che possono sottendere l'efficacia di un Intervento di affidamento giudiziale.
- * Cosa può favorire la mobilitazione delle risorse residuali dei genitori naturali affinché possano concorrere al benessere ed al mantenimento della continuità affettiva del minore.
- Sostegno psicologico del minore
- Sostegno psicogologico alla famiglia affidataria

Terza Parte:

Incontri Protetti: spazi organizzati per favorire il mantenimento delle relazioni tra i genitori naturali - non affidatari - e i loro figli :

- * Attori coinvolti;
- Obiettivi;
- Modalità;
- * Ruoli e Funzioni





Prima Parte:

Art. 24 – Capo III – Carta dei Diritti Fondamentali Unione Europera Diritti del bambino

- 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
- 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
- 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.




Prima Parte:

Art. 9 Convenzione sui Diritti per l'Infanzia O.N.U.

Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.





Costituzione

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

[....]



Prima Parte:

Codice Civile

Art. 315-bis (Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Art. 316.

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.[...]



Prima Parte:

"Art. 330 (Decadenza della responsabilità genitoriale sui figli). - Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla responsabilità geitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore"..

Art. 333. (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.)

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento

TITOLO II -AFFIDAMENTO DEL MINORE 149/2001 Art. 2.

- 1. "Titolo I-bis. Dell'affidamento del minore".
- 2. L'articolo 2 della legge n. 184/1983 e' sostituito dal seguente:
- "Art. 2. 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, e' affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
- 2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo' avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.



TITOLO II -AFFIDAMENTO DEL MINORE

- 1. "Art. 4. 1. L'affidamento familiare e' disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potesta' [......],
- 2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
- 3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

Deve altresi' essere indicato il servizio sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2.



TITOLO II -AFFIDAMENTO DEL MINORE

[...]

- 4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
- 5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficolta' temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.



Seconda Parte:

Un contesto relazionale e affettivo disfunzionale è da considerarsi disadattante per azioni o omissioni, intenzionali o non intenzionali, dei genitori connnesse alle pratiche di cura del bambino tali da rendere più complesso un graduale percorso maturativo del minore:

- * il tempo di esposizione,
- * la mancata opportunità di un investimento affettivo ausiliario positivo,
- * la mancata fortificazione di un attaccamento sicuro, possono portare il minore a ricorrere all'impulsività, alla bassa tolleranza della frustrazione, al disinvestimento delle regole sociali o al ritiro.

Seconda Parte:

Alcuni fattori di rischio che possono sottendere una ridotta efficacia di un Intervento di affidamento giudiziale.

Fattori di Rischio (Dr.ssa Di Blasio - Dr.ssa Miragoli)

- * Povertà cronica,
- *Basso Livello di istruzione
- *Giovane età della madre
- *Abuso di Sostanze
- *Carenza di Reti e di integrazione sociale e di relazioi interpersonali;
- *Famiglie Monoparentali
- *Esperienze di rifiuto, violenza o abuso suite nell'infanzia
- *Sfiducia verso le norme sociali e istituzonali
- *Accettazione della violenza e delle punizioni come pratiche educative
- ·Scarse conoscenze e disinteresse per lo sviluppo del bambino
- Impulsvità
 - Ansia da Separazione

Seconda Parte:

Alcuni fattori di Protezione possono sottendere l'efficacia di un Intervento di affidamento giudiziale

Fattori di Protezione (Dr.ssa Di Blasio - Dr.ssa Miragoli)

- Sentimenti di inadeguatezza per la dipendenza dai servizi
- * Rielaborazione del rifiuto o della violenza subiti in infanzia
- * Capacità empatiche
- Capacità di assunzione delle responsabilità
- *Desiderio di migliorarsi
- *Autonomia perosnale
- *Buon livello di autostima
- Capacità a Gestire i conflitti
- Rete di supporto amicale o parentale.

Seconda Parte:

•Cosa può favorire la mobilitazione delle risorse residuali affinché i genitori naturali possano concorrere al benessere ed al mantenimento della continuità affettiva del minore.

La narrativa suggerisce che quando prevalgono processi protettivi in grado di contrastare quelli di amplificazione del rischio, i genitori sono in grado di attingere ad un patrimonio affettivo sufficientemente sano.

Si tratta di effettuare un sostegno che abbia l'obiettivo di permettere alla famiglia di superare le difficoltà attuali, mobilitando e valorizzando il senso di autoefficacia e del riconoscimento graduale del bisogno personale di un adattamento più funzionale alle condizioni di vita e benessere

Seconda Parte:

*Sostegno psicologico del minore

il benessere psichico del bambino è da considerarsi a rischio quando si sia cosituito sulla base di legami gravemente ambivalenti fra:

- * amore/accudimento discontinuo;
- * trascuratezza/controllo;
- controllo sadico umiliante/omertà

Tali da condizionare le scelte future del bambino.

In assenza di un percorso di rielaborazione e trasformazione dei vecchi modelli affettivi può risultare estremamente incerto inserimento del bambino in un nuovo contesto abitativo.

Seconda Parte:

*Sostegno psicogologico alla famiglia affidataria

L'equipaggiamento posseduto dal genitore affidatario per sostenere le evidenti sofferenze del minore (che ha iscritto nella propria storia affettiva e identitaria con ricorrenti eipisodi di frammetarietà, di violazioni o violenze subite o di importanti separazioni), può risultare spesso non sufficiente.

Diviene fondamentale un supporto sia individuale alla coppia, che attraverso la frequentazione di gruppi di auto-mutuo aiuto, al fine di accogliere le comunicazioni sofferenti del bambino in modo rispondenti al bisogno reale, senza ricadere nei vortici dei fraintendimenti originali.

Terza Parte:

Incontri Protetti: spazi organizzati per favorire il mantenimento delle relazioni tra i genitori naturali - non affidatari - e i loro figli:

- * Attori coinvolti;
- Obiettivi;
- Modalità;
- * Ruoli e Funzioni





Parte terza

Incontri Protetti negli affidamenti giudiziali:

- *Gli incontri tra genitori e figli si configurano:
- * Come incontri da osservare e controllare o per valutare se il genitore si mostra adeguato o se la relazione che si instaura è funzionale al benessere del minore.
- * Come spazi atti a presidiare l'esprimersi di nuove qualità di legame genitori/figlio: in cui venga facilitato un clima di protezione, in cui si promuova e sostenga il mantenimento della continuità affettiva ed in cui il minore possa esprimere un'autonomia sana e funzionale nel rapporto con i genitori e con i familiari.



Parte Terza:

Attori coinvolti:

- * Il/i minore/i a garanzia del proprio diritto di mantenere relazioni affettive primarie
- Genitori naturali o familiari
- *Servizio Sociale e operatori Psico-Educativi

Altri attori coinvolti

* Operatori della Struttura, Genitori affidatari e Servizi specialistici che dovranno essere in grado di facilitare, sostenere ed assumere una posizione accogliente nel moderare evenutali turbative naturali del minore, in merito all'incontro, o eventualmente nel segnalare reazioni significatamente disturbanti che ne pregiudicano la fattibilità.



ParteTerza:

Obiettivi:

- * La finalità principale è quindi rendere possibile, e sostenere, la relazione tra il bambino e i suoi genitori (familiari) per i quali, a seguito di pregiudizio accertato, sia stato interrotto in via giudiziale l'assolvimento del diritto/dovere dell'esericizio della funzione genitoriale.
- * Altra finalità riguarda il ricorrere ad un luogo "neutro" in cui vengono riscoperte e nominate risorse e potenzialità di ciascun componente fin'ora non mobilitate rimanendo ben consapevoli che se si assiste alla bassa motivazione o al disinvestimento verso nuovi modelli adattaviti efficaci il rischio di perpeture una relazione disfunzionale si amplifica.



Parte Terza:

Modalità:

* La metodologia di lavoro deve essere pensata tenendo sempre presente la cura a tutto il processo: dalla programmazione, alla realizzazione dell'I.P., dall'organizzazione di Pre e Post incontri con il minore e anche con i genitori, alla verifica periodica, alla stesura di report, ad un lavoro di costruzione della progettazione che vede coinvolte tutte le multi professionalità (assistenti sociali, educatori professionali, psicologi, neuropsichiatri, comunità per minori, ecc.) insieme alla famiglia

Ruoli e funzioni:

*la figura dell'educatore (talvolta dello psicologo) che modera è centrale in questi interventi, ma è da intendersi all'interno di una rete di servizi, di un'equipe, di un'organizzazione attraverso un iter metodologico strutturato (valutazione, programmazione, verifiche in itinere, conclusioni) e in un tempo definito.

Esempi pratici tratti dal lavoro di G.O. presso il Tribunale per i Minorenni:

I nostri giovani: cosa ci raccontano (o ci viene raccontato)....



Elena (nome di fantasia) ha appena compiuto 16 anni è ben curata, vestita in modo sobrio, apparentemente serena, si presenta in sede di istruttoria, dopo circa 5 mesi di collocamento in comunità per fughe da casa e tossicodipendenza, c'è una fierezza nella sua voce e postura come di chi c'è l'ha fatta. Così si esprime "non accettavo che i miei lasciassero che venissi portata in struttura, ma in fondo in realtà ero io che me ne volevo andare"



Dario (nome di fantasia) 5 anni

- -"...adesso è molto migliorato: rimangono i problemi di linguaggio, non riesce a soffermarsi in un'attività ludica che non coinvolga il movimento, ha motti di profonda rabbia, aggressione verso i pari, agisce con impulsività, forti regressioni e permane il terrore per l'acqua..." afferma la madre affidataria,
- "E' necessario che gli incontri con i genitori fin ora liberi, si trasformino in incontri protetti; il bambino rientra molto turbato, ci risulta che i genitori gli stiano parlando della cameretta che lo attende a casa...."



Omar (nome di fantasia) 2 anni

il padre di Omar: "... adesso il bambino sta bene, è migliorato tanto rispetto all'inizio dell'inserimento in struttura (con la madre), lo portiamo regolarmente alla psicomotricità, va al nido e alla Stella Maris hanno parlato di un ritardo lieve per cause ambientali.... piuttosto chiediamo che vengano intensificati gli incontri miei col bambino, o che mi aiutino nel reperire un lavoro, ma un affidamento etero-familiare no, non siamo d'accordo...." (la madre conferma quanto affermato dal padre) Alcuni mesi dopo questa udienza, in cui si comunicava il permanere del grave stato di trascurattezza del bambino ed il permanere di un contesto non adeguatamente stimolante per Letà, la madre ha abbandonato il figlio in struttura.



Gianni (nome di fantasia) 13 anni riconosce i benefici del proprio inseriemento in struttura, è soddisfatto della scuola che frequenta regolarmente, ha raggiunto un buon rendimento e la sua condotta è adesso adeguata. Dice voler tornare a casa nel w.e. sebbene resti intere giornate sul divano, accanto alla madre, spesso molto malata, e col pensiero che lasciarla sola a casa possa renderla più vulnerabile. Diviene oggetto di confronto in udienza l'opportunità di un ascolto responsabile delle paure di perdita/separazione che hanno potuto iniziare ad esprimersi e che spero presto possano trovare un accogliemento esicologico per essere elaborate.

Enry (nome di fantasia) 13 anni

- Enry: "...penso che i miei genitori non saranno d'accordo all'affidamento etero- familire. Non saprei ora come poter fare per il futuro con loro. Penso che potrei incontrarli qualche volta. Vorrei che capissero che a questa situazione ci siamo arrivati non perché ho parlato io, bensì perché c'erano delle condizioni familiari non buone. Non saprei cosa potrebbero fare i miei genitori per cambiare, ma per il mio babbo mi piacerebbe se trovasse un lavoro. Penserei che sarebbe meglio che gli incontri avvenissero con entrambe i miei genitori ed anche con mia sorella.

